

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 49 DEL 1 APRILE 2019

OGGETTO: Richiesta aggiornamento della Carta della pericolosità idraulica, tavola 35, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte terza, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”, in particolare l’art. 51 recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”, con il quale sono sostituiti integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 64, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che individua il “*distretto idrografico delle Alpi orientali*”, comprendente i bacini idrografici Adige e Alto Adriatico, già bacini nazionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; i bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e il Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO, inoltre, l’art. 63, comma 1 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce, in ciascun distretto idrografico, un’Autorità di bacino distrettuale, che ha natura di ente pubblico non economico;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 25 ottobre 2016, n. 294 -adottato in esecuzione delle previsioni di cui al suddetto art. 63, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni- secondo il quale a decorrere dal 17 febbraio 2017, data della sua entrata in vigore, sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e le relative funzioni sono attribuite all’Autorità di bacino distrettuale a far data dall’entrata in vigore dei decreti di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che l'art. 12 del decreto citato, nel quale sono disciplinate le *“Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”*, attribuisce ai Segretari Generali l'incarico dell'attuazione dello stesso decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino distrettuali;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 005872/STA del 14 marzo 2017 diretta a fornire chiarimenti in merito all'approvazione degli atti della pianificazione di bacino, secondo la quale *“i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di piani stralcio di bacino dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di bacino di rilievo nazionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di bacino, anche mediante delega di firma”*;

VISTO il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28 aprile 2014;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ed in particolare l'articolo 6 che disciplina il procedimento di aggiornamento del Piano stesso;

CONSIDERATO che il Signore Bagarella Egidio, legale rappresentante della ditta Molin F.lli Bagarella s.n.c., in data 4 dicembre 2018 ha presentato istanza di aggiornamento della carta di pericolosità idraulica, tavola 35, del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Brenta-Bacchiglione in base all'art.6 comma 2 (meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni); l'area di interesse, catastalmente individuata nel Comune di Dueville al foglio 9, mappali numero 101, 104 e 103, ricade parte in area fluviale e parte in area caratterizzata da pericolosità idraulica media (P2);

VISTA l'istruttoria dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (parere n. 4 del 28 marzo 2019) che ha trovato:

- espressione favorevole all'aggiornamento della perimetrazione e della classificazione della pericolosità idraulica delle aree catastalmente individuate nel Comune di Dueville al foglio 9, mappale numero 104 e parzialmente per l'area catastalmente individuata con mappale numero 101, assegnando alle stesse pericolosità idraulica media P2;
- espressione non favorevole alla modifica della classificazione dell'area ricadente al di sopra del sedime del Fiume Bacchiglioncello (quota parte dei mappali numero 101 e 103) mantenendo pertanto la classificazione "Area Fluviale".

DECRETA

1. di aggiornare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini), la perimetrazione e la classificazione della pericolosità dell'area di cui al parere n. 4 del 28 Marzo 2019, ricadente nel Bacino del Fiume Brenta-Bacchiglione e rappresentata nella Tavola n. 35 della carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione nel Comune di Dueville (VI), secondo quanto riportato nell'allegato cartografico allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di depositare il presente decreto, completo di allegato cartografico, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia. La documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia all'indirizzo www.adbve.it;
3. di dare comunicazione del presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Dueville (VI);
4. di pubblicare l'avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura della Regione Veneto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. l'aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto è composto da n. 3 pagine e da n. 1 allegato come di seguito indicato:

1) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione – Carta della pericolosità idraulica. Tavola di pericolosità idraulica n. 35.